

N. R.G. 10744/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
V SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10744/2020 promossa da:

██████████ S.R.L. (C.F. e P.IVA ██████████), con il patrocinio dell'avv. ██████████

attrice

contro

BANCA ██████████ con il patrocinio  
degli avv.ti prof. ██████████

convenuta

**CONCLUSIONI**

Per parte attrice:

*“Nel merito - Accertata e dichiarata l’illegittimità ed abusività dell’iscrizione di ██████████ in Centrale Rischi, anche per come eseguita, ad opera di Banca ██████████, così come dedotto negli atti di causa e nei verbali d’udienza; ritenuto il nesso di causalità tra la condotta della Banca e il danno patito da ██████████, condannare l’Istituto di Credito convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall’attrice, nella misura e con l’adozione dei criteri alternativi come di seguito esposti:*

*a) in primis, secondo la quantificazione operata nell’atto introduttivo sulla base della perizia del prof. ██████████ oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, ovvero secondo eventuale diverso criterio sul dies a quo che il Giudice riterrà di giustizia;*

*b) subordinatamente, condannare la Banca al risarcimento del danno secondo la quantificazione periziata in corso di causa, ma con l’adozione dei criteri integrativi indicati dal CTP dott. ██████████ e con l’acquisizione, negli elementi di calcolo, anche degli interessi e delle sanzioni aggiuntive portate dagli avvisi bonari emessi dalla AdE successivamente alla scadenza dei termini istruttori. Il tutto dovrà*



*essere sempre gravato da interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, ovvero secondo l'eventuale diverso criterio sul dies a quo che il Giudice riterrà di giustizia;*

*c) in tutti i casi condannare Banca [REDACTED] nella misura di danno che il Giudice riterrà di giustizia, maggiore o minore, dell'ipotesi sub A oppure maggiore o minore, dell'ipotesi sub B, integrando all'occorrenza l'importo con il criterio dell'equità.*

*In via Istruttoria*

- si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non ammesse in corso di causa;*
- si insiste per la rimessione in termini per quegli avvisi bonari ricevuti oltre il termine per il deposito della memoria ex art. 183 VI co. n. 2 c.p.c.;*
- disporre l'integrazione di CTU laddove il Giudice dovesse ravvisare la necessità di ricorrere ad un criterio equitativo su una o più singole voci di danno.*

*In ogni caso*

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.*

*Per parte convenuta:*

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia di merito sia istruttoria, così giudicare:*

- in via principale: respingere integralmente le domande avversarie, per tutte le ragioni esposte in narrativa;*
- in via subordinata, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ravvisata una qualche responsabilità di [REDACTED] in relazione al ritardato aggiornamento in Centrale Rischi dello "stato del rapporto" della fideiussione bancaria irrevocabile, nell'interesse della Società e in favore di [REDACTED] in data 4 settembre 2012 accertare l'insussistenza di un danno patito da [REDACTED] per tutte le ragioni esposte in narrativa;*
- in via istruttoria: (i) respingere tutte le istanze istruttorie avversarie, in quanto inammissibili e/o comunque irrilevanti, per tutte le ragioni esposte nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) cod. proc. civ.; (ii) per la denegata e non creduta ipotesi di ammissione, in tutto o in parte, dei capitoli di prova dedotti dall'attrice, chiede di essere ammessa alla prova contraria, sui capitoli avversari eventualmente ammessi, con i medesimi testi e sui capitoli formulati a prova contraria sub 1), 2) e 3), con la ex art. 183, comma 6, n. 3) cod. proc. civ., con il teste dott. Danilo Ciaramella;*
- in ogni caso: condannare [REDACTED] S.r.l. al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese e dei compensi professionali, al rimborso forfettario delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A.”.*



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1.- Svolgimento del processo.

██████████ s.r.l. (di seguito per brevità ██████████ o “la Società”) ha convenuto in giudizio Banca ██████████ ██████████ (di seguito anche solo “la Banca”, “██████████”, “██████████”) al fine di vedere accertata l’illegittimità del contegno assunto dalla Banca in relazione all’iscrizione in Centrale Rischi della posizione della Società inerente la garanzia fideiussoria a prima richiesta n. ██████████ di € 3.509.245,65, rilasciata da Banca ██████████ nell’interesse di ██████████ e in favore della società ██████████ ██████████ (di seguito “██████████” nonché ottenere il risarcimento dei danni asseritamente risentiti dall’attrice in conseguenza di tale condotta.

Si è costituita in giudizio ██████████ che ha contestato le avversarie deduzioni e chiesto il rigetto delle domande attoree.

Assegnati alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma c.p.c., all’esito dello scambio delle relative memorie, la causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio.

Terminate le operazioni peritali, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*

2.- I fatti di causa.

La società ██████████ s.r.l., attiva nel settore dell’allevamento dei suini e, in particolare, nella progettazione e realizzazione di impianti di allevamento anche per la produzione di biogas<sup>1</sup>, ha allegato di aver sottoscritto in data 17.5.2011, con la società ██████████ a partecipazione pubblica ██████████ ██████████, un contratto di appalto per la costruzione nella regione di ██████████ di un allevamento di suini collegato a un impianto di energia a biogas. Con accordo “aggiuntivo” del 18.4.2012, committente e appaltatrice avevano convenuto - tra l’altro - il rilascio, nell’interesse di ██████████ e in favore di ██████████ di una fideiussione bancaria irrevocabile per l’importo di € 3.509.245,65, a garanzia del corretto svolgimento dei lavori, fideiussione concessa in data 4.9.2012 da ██████████ ██████████, in ragione di una linea di credito, di pari importo, accordata alla Società nel giugno 2012, per il rilascio del corrispondente impegno di firma, e a fronte della costituzione di un pegno su conto corrente intestato alla Società per € 1.500.000,00 nonché della stipulazione di polizza assicurativa a copertura dell’importo di € 2.000.000,00 negoziata dalla Banca con SACE e pagata da ██████████

<sup>1</sup> Tramite “due distinti ma collegati rami d’azienda”, il primo avente ad oggetto la progettazione, realizzazione e gestione anche tramite monitoraggio e assistenza informatizzati di impianti di allevamento automatizzati, il secondo avente ad oggetto la realizzazione di impianti per la produzione di biogas e per la riduzione di fosfati delle deiezioni animali (cfr. atto di citazione, pag. 4-5).



L'attrice ha precisato che all'atto di costituzione del rapporto di garanzia (settembre 2012), la Banca aveva "correttamente" registrato la garanzia presso la Centrale Rischi, nella sezione "Crediti di firma", con il seguente censimento: "*CREDITO FIRMA: ACCORDATO → 3.5 MILIONI; UTILIZZATO → 3.5 MILIONI; STATO DEL RAPPORTO → NON CONTESTATO*" (cfr. atto di citazione, pag. 25).

In data 19.9.2013 la società ██████ aveva inoltrato alla Banca richiesta di escussione della garanzia a fronte di un presunto (ma contestato dall'attrice, che ha al riguardo dedotto il "dolo" e la "mala fede" della committente) mancato rispetto dei tempi contrattuali di realizzazione dell'opera<sup>2</sup>; la Banca aveva, quindi, richiesto a ██████ il versamento sul conto corrente della somma necessaria a coprire la garanzia e ciò senza tenere in considerazione l'esistenza delle garanzie collaterali rappresentate dal pegno e dalla polizza SACE.

Avverso detta escussione la Società aveva proposto ricorso *ex art. 700 c.p.c.* dinanzi il Tribunale di Milano nei confronti di ██████ e di Banca ██████ denunciandone l'illegittimità e ottenendo, con decreto *inaudita altera parte* del 2.10.2013, confermato con ordinanza dell'11.12.2013, l'inibitoria del pagamento degli importi oggetto della garanzia.

Pur avendo ricevuto in data 6.2.2014, da parte di ██████ dichiarazione di espressa rinuncia all'escussione della fideiussione rilasciata da ██████ ██████ si era vista negare dalla convenuta lo svincolo della somma costituita in pegno, ed era, pertanto, stata costretta a instaurare, in data 17.2.2014, procedimento *ex art. 702-bis c.p.c.* dinanzi al Tribunale di Torino per l'accertamento nei confronti di ██████ e di ██████ della illegittimità dell'escussione della garanzia e per la declaratoria di intervenuta inefficacia della fideiussione a seguito di scadenza del relativo termine (fissato al 9.1.2014) e/o per espressa rinuncia da parte della beneficiaria.

A partire dallo stesso mese di febbraio 2014, la Banca aveva nondimeno proceduto a modificare il censimento della garanzia in Centrale Rischi dall'originaria corretta iscrizione sopra menzionata ("*CREDITO FIRMA: ACCORDATO → 3.5 MILIONI; UTILIZZATO → 3.5 MILIONI; STATO DEL RAPPORTO → NON CONTESTATO*", censimento che era rimasto invariato dal 2012 al gennaio del 2014) alla seguente segnalazione: "*CREDITO FIRMA: ACCORDATO → 0; UTILIZZATO → 3.5 MILIONI; STATO DEL RAPPORTO → NON CONTESTATO*".

Erano seguite missive (non riscontrate da ██████ con cui il legale dell'attrice aveva intimato alla Banca di provvedere all'immediata cancellazione.

<sup>2</sup> Secondo quanto allegato dall'attrice, veniva contestato ad ██████ il mancato rispetto dei tempi contrattualmente previsti per la realizzazione dell'opera in modo "*del tutto pretestuoso e strumentale*", in quanto il mancato rispetto del programma contrattuale dipendeva da mancanze imputabili non all'appaltatrice, bensì alla stessa committente, la quale "*potestativamente non attivava gli impianti di energia di cantiere e ostacolava le maestranze italiane*" (cfr. atto di citazione, pag. 11).



Con sentenza n. 261 del 10.1.2018 il Tribunale di Milano (ove il procedimento *ex art. 702-bis c.p.c.*, svoltosi nella contumacia della Banca, era stato riassunto per competenza, previo mutamento del rito) aveva accolto il ricorso di [REDACTED] dichiarando rinunciata l'escussione della garanzia da parte di [REDACTED] e scaduto il termine di efficacia della fideiussione.

Rinnovata da parte della Società, con due ulteriori missive del febbraio e del marzo 2018, la diffida alla Banca di procedere alla cancellazione della posizione fideiussoria segnalata in Centrale Rischi, il 12.3.2018 [REDACTED] aveva risposto sostenendo la legittimità del proprio operato, precisando che solo in presenza di una sentenza "passata in giudicato" nei confronti della beneficiaria [REDACTED] sarebbe venuto meno il rischio connesso alla garanzia (e, pertanto, solo allora la Banca avrebbe provveduto allo "scarico" della garanzia e alla cancellazione della segnalazione) e comunicando altresì che, sino al passaggio in giudicato della sentenza, [REDACTED] avrebbe proceduto a inserire in Centrale Rischi l'attributo di "credito contestato" in relazione alla segnalazione di utilizzo del medesimo.

La sentenza n. 261/2018 veniva appellata da [REDACTED]

Il 5.10.2018 [REDACTED] depositava ricorso *ex art. 700 c.p.c.* dinanzi al Tribunale di Brescia al fine di ottenere da [REDACTED] la cancellazione della segnalazione a sofferenza con richiesta di indicazione del credito di firma come "accordato" retroattivamente, ossia a far data dal febbraio 2014; in via subordinata la Società chiedeva ordinarsi alla Banca la modifica dello stato del rapporto, classificandolo quale "rapporto contestato" a partire dall'ottobre 2013.

Con ordinanza del 12.2.2019, comunicata il 27.2.2019, il giudice designato rigettava la domanda principale e, in accoglimento della domanda subordinata, ordinava a [REDACTED] di rettificare le segnalazioni alla Centrale Rischi riguardanti il rapporto di credito di firma intercorso con [REDACTED] e in particolare di indicare il suddetto rapporto come "contestato" a far data dall'ottobre 2013.

Ha, quindi, lamentato l'attrice che "solo" in data 9.4.2019, a seguito di richiesta del legale di [REDACTED] dell'8.3.2019, [REDACTED] in ottemperanza al provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Brescia, aveva provveduto a rettificare la segnalazione in Centrale Rischi con l'indicazione di credito "contestato" a partire dall'ottobre 2013.

La Corte d'Appello di Milano rigettava l'impugnazione proposta da [REDACTED] avverso la sentenza n. 261/2018, confermando la pronuncia di primo grado con propria sentenza del 9.1.2020 n. 348/2020. Avverso quest'ultima sentenza [REDACTED] promuoveva ricorso in Cassazione.

Come si apprende dalla lettura degli scritti difensivi finali, con ordinanza n. 27316/2023 del 25.9.2023 la S.C. ha rigettato il ricorso proposto dalla società [REDACTED] confermando la decisione della Corte d'Appello (cfr. doc. 88 allegato alla comparsa conclusionale di parte attrice).

\*\*\*



3.- Le deduzioni e le richieste di ██████

Sulla scorta dei fatti sopra riassunti, l'attrice ha contestato alla convenuta la violazione della normativa di settore e dei canoni di buona fede contrattuale in relazione: *i)* alla modifica, nel mese di febbraio 2014, della segnalazione in Centrale Rischi del credito di firma, con l'indicazione di un "accordato" pari a zero in luogo di € 3.509.245,65 (come previsto nella segnalazione originaria), in assenza di un mutamento nelle condizioni di affidabilità e patrimonialità della cliente; *ii)* alla omessa rettifica, a partire dall'ottobre 2013, della segnalazione in parola nella parte relativa allo "stato del rapporto", da "non contestato" a "contestato", avendo ██████ instaurato, nei confronti della Banca e di ██████ un procedimento cautelare di inibitoria dell'escussione della garanzia; *iii)* alla omessa cancellazione della segnalazione anche a seguito dell'ordinanza cautelare del dicembre 2013, confermativa del decreto *inaudita altera parte* con cui è stato inibito alla Banca il pagamento dell'importo oggetto di garanzia in favore di ██████ o, comunque, a seguito della scadenza della stessa in data 9.1.2014, o ancora a seguito della sentenza con cui il Tribunale di Milano, nel 2018, ha dichiarato inefficace la garanzia in quanto scaduta e rinunciata da ██████ sentenza confermata in appello nel gennaio del 2020 nonché in cassazione nel settembre 2023.

Secondo la prospettazione attorea, la modifica della segnalazione nel febbraio del 2014 e la permanenza di tale erronea iscrizione nel periodo successivo avrebbero indotto gli altri istituti di credito presso i quali ██████ era affidata a ridurre i fidi concessi e a non concedere nuove linee di credito, pur in assenza di un reale peggioramento delle condizioni economico-patrimoniali della Società, compromettendo la possibilità della stessa di far fronte alle proprie scadenze tributarie e previdenziali e di cogliere opportunità commerciali di espansione, con produzione di un danno economico dall'attrice stimato nel complessivo importo di € 3.793.230,37, così composto:

- € 397.215,37 a titolo di interessi e sanzioni su avvisi bonari e ravvedimenti operosi per debiti tributari e previdenziali formati nel periodo 2014-2018;
- € 56.156,00 a titolo di minori utili conseguiti nel medesimo periodo 2014-2018, calcolati in base a una ipotetica crescita del valore della produzione pari al 15% ogni anno<sup>3</sup>;
- € 3.339.859,00 quale differenziale di valore della Società rispetto al suo sviluppo fisiologico, calcolato moltiplicando il valore della società al 31.12.2018 pari a € 9.093.001 per il coefficiente del 36,73% (che secondo il conteggio proposto dall'attrice rappresenterebbe il minor valore della produzione nell'arco temporale del quinquennio).

<sup>3</sup> Si tratterebbe del possibile "incremento annuo ... del 'valore della produzione'" calcolato dal perito di parte attrice sulla base di talune variabili, quali "il mantenimento delle capacità di offerta le condizioni favorevoli per lo sviluppo della domanda nei vari comparti in cui opera la Società, gli incentivi alle attività di energia rinnovabile e quelli specifici per gli allevatori", fattori tutti che "rend[erebbero] ragionevole sostenere che ██████ avrebbe registrato un'ulteriore crescita fisiologica di attività se non avesse subito la ... riduzione dei fidi".



4.- Le contestazioni di Banca ██████████

Alle allegazioni attoree ha replicato la convenuta, sostenendo, in punto di legittimità della propria condotta, la correttezza del censimento operato nel corso del rapporto, in linea con quanto stabilito dalla Circolare 139 dell'11.2.1991, cap. I, sez. I, par. I della Banca d'Italia, in conformità alla quale, una volta scaduta la garanzia (i.e. nel gennaio 2014), ██████████ era tenuta a registrare l'azzeramento dell'"accordato" e dell'"accordato operativo". Ha, quindi, evidenziato la mancata richiesta da parte di ██████████ di segnalare in Centrale Rischi "*la contestazione del Credito*", essendosi l'attrice sempre limitata "*a discorrere di cancellazione della iscrizione*" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 19), e dedotto di non aver, in ogni caso, potuto e di non potere "*tutt'ora procedere alla cancellazione della garanzia, non ricorrendo alcuna delle condizioni previste dal paragrafo 8, Sezione I, Capitolo II, della Circolare 139*", dovendosi "*attendere il passaggio in giudicato della sentenza, anche nei confronti della beneficiaria ██████████... atteso che, in pendenza del giudizio in cassazione, non si può "considerare definitivamente venuto meno il rischio"*" (ibidem).

Correttamente e autonomamente la Banca avrebbe, poi, proceduto ad aggiornare, nel febbraio 2018, la contestazione del credito, e ciò subito dopo aver ricevuto la notifica della sentenza di primo grado in data 19.1.2018, provvedendo altresì, dopo l'emissione dell'ordinanza cautelare del 12.2.2019 (e, precisamente, nel marzo 2019), a richiedere e ottenere dalla Centrale Rischi la rettifica retroattiva della segnalazione dello "stato del rapporto" come "contestato", a partire dal mese di ottobre 2013.

La Banca ha, infine, rimarcato di aver documentato - già in sede cautelare - come il fatto che nei mesi di aprile e maggio 2018 lo "stato del rapporto" fosse stato nuovamente qualificato come "non contestato" sia dipeso da un errore della Centrale Rischi opportunamente corretto, dietro segnalazione dello stesso istituto di credito.

Quanto al danno asseritamente patito *ex adverso*, ██████████ ha evidenziato la "*totale assenza di riscontri oggettivi del pregiudizio lamentato da ██████████*" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 24) negando in ogni caso l'esistenza del nesso causale tra la ritardata segnalazione della contestazione del credito in Centrale Rischi e l'ipotetica riduzione degli affidamenti<sup>4</sup>, così come il collegamento tra tale riduzione, la mancata crescita e il mancato sfruttamento di opportunità commerciali da parte di ██████████ contestando altresì le quantificazioni del danno formulate *ex adverso* in quanto prive di supporto probatorio.

<sup>4</sup> Precisando come dalla tipologia di censimento effettuato nessun operatore avrebbe potuto evincere "*un qualche inadempimento, da parte di ██████████ agli obblighi di pagamento su di essa incombenti*", per il quale la segnalazione avrebbe dovuto riportare "*alla voce "garanzie ricevute", la dicitura "attivata con esito negativo"*" (cfr. comparsa di costituzione, pag. 22).



\*\*\*

5.- La domanda proposta da ██████ è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.

5.1.- Presupposto della pretesa risarcitoria vantata dall'attrice nei confronti della convenuta è l'illegittimità, a partire da febbraio 2014, dell'iscrizione in Centrale Rischi del credito di firma relativo alla garanzia fideiussoria n. ██████, passata dall'originaria segnalazione "CREDITO FIRMA: ACCORDATO → 3.5 MILIONI; UTILIZZATO → 3.5 MILIONI; STATO DEL RAPPORTO → NON CONTESTATO" alla quella modificata "CREDITO FIRMA: ACCORDATO → 0; UTILIZZATO → 3.5 MILIONI; STATO DEL RAPPORTO → NON CONTESTATO".

La Banca ritiene di aver operato correttamente, giacché, in applicazione della circolare n. 139 sopra menzionata, alla scadenza della garanzia (intervenuta nel gennaio 2014) "era obbligata" a censire l'azzeramento dell'"accordato" e "dell'accordato operativo", modificando in tal modo la segnalazione iniziale. Prevede, infatti, il par. 10, cap. II, sez. I della circolare 139 che "il recesso dell'intermediario segnalante o altro evento estintivo del contratto di finanziamento comporta l'azzeramento degli importi segnalati nell'accordato e nell'accordato operativo", ove l'"evento estintivo" è nella fattispecie rappresentato dalla scadenza della garanzia.

Sin qui la tesi della Banca appare corretta, configurando la scadenza della fideiussione evento estintivo del rapporto di garanzia legittimante l'azzeramento dell'accordato operativo in forza delle indicazioni contenute nella citata circolare.

A fronte dell'azzeramento dell'accordato, la Banca ha, tuttavia, mantenuto l'originario "utilizzato" (per € 3,5 mln), sostenendo che, sino al passaggio in giudicato, anche nei confronti della beneficiaria ██████ della sentenza che ha dichiarato scaduta e inefficace la garanzia, non si sarebbe verificata alcuna delle condizioni previste dal par. 8, sez. I, cap. II della circolare 139 per il relativo azzeramento<sup>5</sup>.

La tesi non può trovare accoglimento.

Come già rilevato dal giudice designato in sede cautelare, entro il termine di scadenza della garanzia, la somma oggetto di impegno di firma non è stata erogata, essendo intervenuta, dapprima, l'ordinanza inibitoria del Tribunale di Milano del dicembre 2013, non reclamata, che ha giudicato illegittima la richiesta di escussione, e poi la "revoca" da parte della stessa beneficiaria di tale richiesta, mediante comunicazione del 4.2.2014 inviata alla Banca (cfr. doc. 13 di parte attrice), oggetto del giudizio conclusosi con la pronuncia della Suprema Corte del settembre 2023.

<sup>5</sup> Vale a dire: il rimborso del credito, la sua cessione a terzi, la definitiva presa d'atto della irrecuperabilità dello stesso a mezzo di apposita delibera assunta dai competenti organi aziendali, la rinuncia ad avviare o proseguire azioni di recupero, la prescrizione, ciò



In riferimento alla dichiarazione in parola, la difesa di ██████ ha assunto posizioni ondivaghe e financo contraddittorie nelle diverse fasi e nei diversi gradi del giudizio (in cui la Banca è rimasta contumace)<sup>6</sup>: mentre per la quasi totalità del procedimento di primo grado la società ██████ non ha contestato la traduzione originariamente asseverata della comunicazione in questione - in base alla quale l'escussione della garanzia doveva intendersi rinunciata o, come meglio precisato dal Tribunale di Milano, "revocata" -, impostando la propria difesa sul presupposto della veridicità della stessa e sostenendo che la rinuncia all'escussione comunicata alla Banca convenuta sarebbe stata giustificata da un'intesa reciproca tra le parti volta a rinegoziare il contratto di appalto originariamente stipulato e a ottenere, di conseguenza, il rilascio di una nuova garanzia (tesi giudicata dal Tribunale priva di qualsivoglia supporto probatorio)<sup>7</sup>, in sede conclusiva del giudizio di primo grado, ██████ ha proposto querela di falso avverso la traduzione asseverata, affermando che, secondo una corretta traduzione, la dichiarante avrebbe in realtà espresso la volontà di revocare la sua precedente intenzione di rinunciare all'escussione.

Come ben evidenziato dalla Corte d'appello di Milano (cfr. sent. n. 348/2020), *"tale nuova interpretazione contrasta con tutto quanto affermato fino a quel momento da ██████ tant'è vero che, come già chiarito, la precedente comunicazione di revoca non è stata prodotta in nessuna fase del giudizio. Si deve, quindi, ritenere che, in assenza di elementi probatori idonei a provare la falsità, correttamente è stata respinta dal Tribunale la querela di falso... di conseguenza, altrettanto correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto rinunciata l'escussione e, quindi, inefficace la garanzia per scadenza del termine"*.

Le pronunce d'appello e di legittimità non hanno fatto che confermare *in toto* il *decisum* del primo giudice, sancendo in via definitiva l'inefficacia tanto della richiesta di escussione, per effetto della revoca comunicata dalla beneficiaria in data 4.2.2014, quanto -e in ogni caso- della garanzia stessa, per effetto della scadenza in data 9.1.2014 in mancanza di pagamento o di valida escussione, non più esercitabile, una volta spirato il termine finale di validità.

<sup>6</sup> Come riassunto nella sentenza del Tribunale di Milano: *"Circoscritto, pertanto, l'oggetto del presente giudizio alla domanda proposta dalla ricorrente, determinante ai fini della decisione è l'analisi della rinuncia all'escussione della garanzia effettuata da ██████ in data 6.2.2014, considerato come, da un lato, parte attrice, sul presupposto della inefficacia, anche perché rinunciata, dell'escussione, ha dedotto l'inefficacia della garanzia, essendo questa nel frattempo scaduta senza che fosse stato legittimamente richiesto il suo pagamento; dall'altro lato ██████ ha invocato il pagamento della garanzia, sul presupposto della validità dell'escussione a suo tempo disposta, in particolare sostenendo l'invalidità o l'inefficacia della rinuncia a tale escussione. Come precisato nella parte narrativa della presente sentenza, parte convenuta ha in un secondo momento proposto querela di falso diretta ad accertare la falsità della traduzione asseverata della lettera inviata da ██████ il 6.2.2014 alla banca, con la quale avrebbe rinunciato all'escussione della garanzia. A detta di parte convenuta, infatti, la corretta traduzione dalla lingua russa comporterebbe che con detta lettera ██████ non avesse revocato la richiesta di escussione della garanzia, ma, viceversa, avrebbe revocato la sua intenzione di rinunciare alla garanzia bancaria e, quindi, avrebbe insistito sulla garanzia bancaria"*.

<sup>7</sup> Sulla scorta di tale difesa, ██████ ha invocato l'istituto della presupposizione, tesi rigettata dal Tribunale per totale assenza di prova dei elementi costitutivi della fattispecie.



Si legge, al riguardo, nella sentenza di primo grado: *“all’escussione della garanzia effettuata da ██████ in data 19.9.2013 oggi non [può] essere attribuito rilievo alcuno, essendo stata revocata dalla stessa parte escutente e, quindi, dovendo essere considerata tamquam non esset. Avendo la garanzia autonoma validità sino al 9.1.2014 e non risultando la stessa essere stata escussa dalla beneficiaria entro tale termine (non potendosi, come si è detto, attribuire valenza alla escussione revocata), ne consegue la fondatezza della domanda di accertamento avanzata da ██████ nel senso che deve essere dichiarata cessata e, quindi, divenuta inefficace la garanzia n. ██████ emessa da ██████ a vantaggio di ██████*

Ora, in presenza di accertamento giudiziale dotato di indiscutibile coerenza e chiarezza, e di impugnazioni della soccombente fondate su argomenti privi di supporto probatorio ed espressione di un contegno processuale contraddittorio e ondivago, la condotta della Banca di voler attendere il passaggio in giudicato della declaratoria di inefficacia della garanzia prima di procedere alla rettifica del censimento in coerenza con il suddetto accertamento giudiziale non può ritenersi conforme ai doveri dell’intermediario in materia di segnalazioni in Centrale Rischi e al generale canone della buona fede.

Come già osservato in sede cautelare, *“diversamente da quanto sostenuto dalla resistente ... la mancata formazione di un giudicato sulla sentenza del tribunale di Milano con cui la richiesta di escussione è stata giudicata tamquam non esset e la garanzia dichiarata inefficace – ferme peraltro le preclusioni pro iudicato già verificatesi a seguito dell’inibitoria cautelare non impugnata in sede di reclamo – non esime la banca dall’obbligo di censire e riportare tempestivamente alla Banca d’Italia i dati storici del rapporto con il cliente in modo veritiero e puntuale, dati storici tra cui, in particolare, nel caso di specie, rilevano per l’appunto: a) la mancata erogazione della somma oggetto di garanzia; b) la sussistenza di contestazioni sul rapporto di credito di firma già a far data dalla notifica del ricorso cautelare per inibitoria dell’ottobre 2013”* (cfr. ordinanza Trib. Brescia 27.2.2019, doc. 2 di parte attrice).

È infatti evidente che, in base ai dati di cui la Banca disponeva sin dal febbraio del 2014, la rappresentazione di un utilizzato per credito di firma di 3,5 milioni di euro, a fronte dell’intervenuta scadenza della garanzia di cui era stata revocata l’escussione, non poteva ritenersi corretta: scaduto il termine di tale garanzia senza che nelle more fosse stato efficacemente esercitato il diritto di pagamento da parte della beneficiaria, il mantenimento dell’importo dell’utilizzato non trovava giustificazione alcuna.

Né può ritenersi che tale profilo costituisca *“novum”* indagato dal c.t.u. in assenza di specifica allegazione da parte dell’attrice: invero, introducendo il presente giudizio di merito, ██████ ha sin da subito lamentato l’illegittimità nel suo complesso della segnalazione operata dalla Banca a febbraio



2014, in quanto idonea a rappresentare uno scostamento tra accordato e utilizzato in realtà inesistente e comunque contestato.

In ogni caso, in presenza di contenzioso promosso dal cliente sin dal 2013 e protrattosi per il decennio successivo, il censimento del credito di firma come non contestato (rimasto tale sino all'ordinanza cautelare del febbraio 2019) appare gravemente contrario ai canoni di accuratezza, completezza e pertinenza delle informazioni sanciti dalla normativa di settore (cfr. circolare n. 139 già menzionata), a nulla rilevando che nelle plurime diffide inviate da [REDACTED] alla Banca la cliente avesse omesso uno specifico riferimento alla erronea rilevazione anche dello stato del rapporto.

Con il tredicesimo aggiornamento entrato in vigore il 4 marzo 2010, invero, la Circolare di Banca d'Italia n. 139/1991 ha previsto espressamente che l'intermediario è tenuto a dar conto dell'esistenza di una contestazione concernente la segnalazione, ogni qual volta il cliente abbia sollevato eccezioni promuovendo un giudizio davanti ad un'autorità terza, a prescindere dalla valutazione circa la fondatezza delle eccezioni fatte valere. In tal modo, gli intermediari che accedono al sistema centralizzato, oltre ad avere evidenza della segnalazione del credito come sofferenza o come credito scaduto o sconfinante, apprendono della pendenza di una contestazione relativa alla posizione segnalata e, conseguentemente, della possibilità che il presupposto su cui detta segnalazione si fonda sia, in realtà, insussistente.

La giurisprudenza oramai consolidata riconosce indubbia rilevanza alla evidenza di eventuale "contestazione" nelle segnalazioni effettuate dagli istituti di credito, chiarendo come detto stato del rapporto consenta di arguire che il mancato rientro (o gli altri eventi idonei a rappresentare un rischio) è dovuto non necessariamente ad una negativa valutazione dell'affidabilità del cliente, potendo piuttosto dipendere dalla eventualità che la pretesa non sia fondata.

Nel caso in esame, come visto, a fronte del contenzioso cautelare e di merito instaurato da [REDACTED] nei confronti dell'intermediario e della beneficiaria della garanzia, nessuna menzione della contestazione del rapporto è stata operata dalla Banca se non all'esito - ad essa sfavorevole - del procedimento cautelare definito con ordinanza del 27.2.2019 (cfr. doc. 2 di parte attrice).

Il c.t.u. ha, infine, confermato l'illegittimità della mancata segnalazione della garanzia SACE a partire dal 2012.

In punto di correttezza o meno della condotta assunta dalla convenuta, deve, quindi, concordarsi con la conclusione cui è pervenuto l'ausiliario nominato dall'ufficio, secondo cui *"la segnalazione in Centrale Rischi oggetto di causa non sembra avere rispettato le norme tecniche applicabili in materia, alla data dell'originaria iscrizione e nel corso del rapporto, tenuto conto dell'evoluzione delle vicende giudiziarie in cui l'attrice era coinvolta, con particolare riferimento alle seguenti circostanze:*



- 1) mancato azzeramento dell'utilizzato a partire dal febbraio 2014;
- 2) mancata qualificazione di rapporto contestato a partire da ottobre 2013;
- 3) mancata segnalazione della garanzia SACE" (cfr. rel. c.t.u., pag. 64).

In definitiva, non rappresentando correttamente l'effettivo andamento del rapporto di credito tra l'intermediario e il cliente, la segnalazione alla Centrale dei Rischi risulta illegittima e, come tale, fonte di responsabilità risarcitoria.

\*\*\*

5.2.- Il nesso di causalità tra la segnalazione oggetto di causa e la riduzione degli affidamenti concessi a [REDACTED] a partire dall'anno 2014.

5.2.1.- È noto che, in tema di responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, il nesso causale è regolato dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per i quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (c.d. teoria della "condicio sine qua non"), nonché dal criterio della c.d. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili.

Stante la diversità dei valori in gioco, la valutazione del nesso causale in sede civile presenta, rispetto all'accertamento penale, notevoli discrepanze in relazione al regime probatorio applicabile: a differenza di quanto richiesto in sede penale (ove vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"), nel processo civile vige la regola della "preponderanza dell'evidenza" (altrimenti definita del "più probabile che non"), in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale.

Ciò non toglie che l'accertamento in parola richieda la concorrente valutazione, da un lato, della (astratta) idoneità della condotta a cagionare il danno lamentato, dall'altro, della (effettiva) correlazione con l'evento in concreto verificatosi, apprezzata sulla scorta delle circostanze esistenti nella loro irripetibile singolarità per come emergenti dall'istruzione probatoria condotta nel processo.

Ne consegue che non potrà ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la condotta illegittima e il pregiudizio prospettato come sua possibile e normale conseguenza, qualora essa, pur se astrattamente idonea a provocare il danno lamentato, non ne costituisca l'effettiva ragione, per essere questo riconducibile in concreto - secondo la valutazione del giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della inadeguatezza o illogicità della motivazione - ad un fatto diverso, idoneo a interrompere il nesso di causalità.

Per converso, occorre considerare che tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima, o



in via indiretta e remota, salvo il temperamento contemplato dal capoverso dell'art. 41 c.p., secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni; pertanto, al fine di escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre dimostrare, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, che il danno si sarebbe egualmente verificato senza quell'antecedente.

Va, infine, considerato che, qualora la produzione dell'evento di danno risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale (o comunque di un fattore estrinseco al comportamento umano imputabile), l'autore del fatto risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile (Cass. n. 5737/2023<sup>8</sup>, conf. a Cass. n. 30521/2019).

Peraltro, mentre sul piano della causalità materiale non rileva che i danni siano stati causati anche da eventi esterni alla condotta umana (a meno che gli stessi non siano stati sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente da tale comportamento), la concomitanza di plurimi fattori causali può incidere sulla stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica, legittimando una proporzionale riduzione volta a identificare il solo danno eziologicamente riferibile alla condotta presa in esame (*ex multis*, Cass. n. 13037/2023).

5.2.2.- Poste tali necessarie premesse, in riferimento al caso di specie, il c.t.u. ha esaminato l'andamento degli affidamenti di cui ████████ ha beneficiato nell'intervallo novembre 2013-gennaio 2018, fornendo i dati di accordato, utilizzato e relativo scostamento, in valore assoluto e percentuale, complessivamente considerati e distinti per tipologia di rischi (autoliquidanti, a scadenza, a revoca e per crediti di firma), non mancando di segnalare che gli elementi maggiormente significativi delle

---

<sup>8</sup> Secondo cui: “in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica sulla quale incide il comportamento imputabile dell'uomo siano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; ove, invece, quelle condizioni non possano dare luogo, senza l'apporto umano, all'evento di danno, l'autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, poiché una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo "con-causale" di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio "semplificato", tale da condurre "ipso facto" ad un frazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del "quantum" risarcitorio”.



variazioni dell'accordato riguardano le linee di rischi autoliquidanti (anticipi al s.b.f.) e a revoca (fidi per elasticità di cassa), posto che le riduzioni delle linee di credito a scadenza (i.e. mutui, leasing, etc.) dipendono principalmente dal rientro progressivo dei finanziamenti secondo i piani di ammortamento e le riduzioni dei crediti di firma dipendono in buona parte dall'azzeramento dell'accordato da parte di ██████████ nel febbraio del 2014.

I suddetti dati sono stati forniti sia mese per mese, sia suddividendo il complessivo arco temporale esaminato in quattro sotto-periodi, rilevanti ai fini dell'accertamento del nesso causale, come *infra* verrà chiarito.

Il c.t.u. ha effettivamente riscontrato, nell'arco temporale oggetto in analisi, una progressiva riduzione dell'accordato, evidenziando il "possibile" collegamento di tale contrazione "anche" con la segnalazione di ██████████ del febbraio 2014. Ha, tuttavia, rilevato, da un lato, che la contrazione dell'accordato è iniziata precedentemente all'aprile del 2014 - mese a partire dal quale la segnalazione in parola è stata resa visibile al sistema bancario -, d'altro lato che, a far data dal deposito presso il Registro delle Imprese di Brescia, il 6.8.2014, del bilancio di ██████████ al 31.12.2013, è stata resa nota *"una situazione assai deteriorata rispetto all'esercizio precedente: sotto il profilo economico: perdita di esercizio di ca. € 1 Mln EBITDA negativo per oltre € 1,8 Miln; sotto il profilo patrimoniale: riduzione del patrimonio netto rispetto all'esercizio precedente da € 1.599.924 ad € 602.689; sotto il profilo finanziario: drastico aumento dell'indebitamento con posizione finanziaria netta (PFN) rispetto all'esercizio precedente che passa da € 884.414 ad € 4.254.966"*, risultati che ha affermato dipendere *"anche dall'esito non favorevole delle commesse con le società bielorusse"*.

Come a più riprese sottolineato dallo stesso c.t.u., tale situazione critica è del tutto avulsa dalla vicenda oggetto di causa, essendo maturata precedentemente alla richiesta di escussione della garanzia da parte di ██████████ e alle successive fasi in cui si è articolato il relativo contenzioso.

Più precisamente, il c.t.u. ha appurato che:

1) la contrazione degli affidamenti è iniziata prima dell'aprile 2014 e ha riguardato le banche ██████████ ██████████

Con particolare riferimento al periodo novembre 2013 - febbraio 2014, la riduzione complessiva dell'accordato è stata di € 4.789.852 (da € 12.126.427 a € 7.336.575) in virtù principalmente dell'azzeramento dell'accordato del credito di firma di € 3.509.246 segnalato da ██████████ nel febbraio 2014. Qualora si esaminino solamente le variazioni delle linee di credito a rischi autoliquidanti e a rischi a revoca, la riduzione è rispettivamente di € 925.411 (da € 4.510.061 a € 3.584.650) e di zero (accordato di € 260.000 costante);



2) la riduzione degli affidamenti è proseguita da marzo 2014 sino al mese precedente il deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio al 31.12.2013 di ██████████ (6.8.2014): in tale intervallo di tempo, la diminuzione ha, peraltro, riguardato unicamente la banca ██████████, che aveva iniziato a ridurre gli affidamenti già nel periodo precedente: in particolare, da marzo 2014 a luglio 2014 l'accordato complessivo si è ridotto di € 689.054 (da € 6.193.839 a € 5.504.785) in virtù principalmente dell'azzeramento dell'accordato del credito di firma di € 1.029.300 segnalato da

██████████ nell'aprile 2014. Qualora si esaminino solamente le variazioni delle linee di credito a rischi autoliquidanti (fidi per anticipi documenti al salvo buon fine) e a rischi a revoca (fidi per elasticità di cassa), la riduzione complessiva è rispettivamente di € 68.000 (da € 2.894.650 a € 2.826.650) e di zero (da € 210.000 a € 210.000)<sup>9</sup>;

3) successivamente al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio al 31.12.2013 di ██████████ (6.8.2014) e sino all'ottobre 2014, la riduzione degli affidamenti ha subito una notevole "accelerazione", riguardando le banche ██████████ ██████████, e facendo registrare la considerevole variazione complessiva dell'accordato di - 1.905.119, di cui - € 1.583.650 (da € 2.826.650 a € 1.243.000) quale riduzione della linea autoliquidante, a fronte di un aumento dell'accordato della linea per rischi a revoca di € 114.600 (da € 210.000 a € 324.600);

4) infine, nel restante macro periodo ottobre 2014 - gennaio 2018, l'accordato complessivo si è ridotto di € 1.571.330, di cui 918.000 (da € 1.243.000 a € 325.000) per la linea autoliquidante ed € 303.840 (da € 324.600 a € 20.760) per la linea dei rischi a revoca.

Dopo aver richiamato le deposizioni dei testi escussi nel corso del giudizio e, in particolare, del teste ██████████ (cfr. rel. c.t.u. pag. 92 e verbale ud. 14.9.2021), alla luce dei dati esposti e dell'analisi compiuta, tenuto in particolare considerazione il fatto che la riduzione degli affidamenti, iniziata prima del febbraio 2014, è proseguita successivamente, con una rilevante accelerazione in epoca successiva al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio al 31.12.2013, il c.t.u. ha concluso che, *"se da un lato non pare revocabile in dubbio che possa sussistere un nesso di causalità tra la segnalazione oggetto di causa e la riduzione degli affidamenti a partire dalla visibilità a sistema della segnalazione del febbraio 2014, dall'altro esso deve essere necessariamente considerato congiuntamente ad altri fattori, con particolare riguardo alle pessime performance aziendali registrate da ██████████ nell'anno 2013"* (cfr. rel. c.t.u., pag. 93).

<sup>9</sup> La riduzione della linea autoliquidante è dovuta a:

- ██████████: riduzione di € 90.000 (da € 744.650 a € 654.650);
- ██████████ incremento di € 22.000 (da zero a € 22.000).



Avendo, peraltro, già chiarito che “ovviamente, la riduzione dell'accordato sino a marzo 2014 (ultimo mese prima che fosse visibile a sistema la segnalazione di ██████████ del febbraio 2014) non può dipendere dalla segnalazione di ██████████ del febbraio 2014” (cfr. rel. c.t.u., pag. 75), in risposta all'osservazione critica mossa dal c.t. della Banca circa l'illogicità dei calcoli compiuti dal c.t.u. sul calo complessivo degli affidamenti per l'intero periodo esaminato - senza cioè isolare l'effetto della sola quota-parte riferibile al periodo decorrente dall'aprile 2014, ossia quello astrattamente riconducibile alla segnalazione -, il c.t.u. ha ulteriormente chiarito che deve considerarsi “pacifico” che “solo parte del complessivo calo degli affidamenti è connessa alla Segnalazione I ██████████ demandando nondimeno al tribunale di valutare i termini in cui, dal punto di vista giuridico, si atteggi il nesso causale tra segnalazione in CR, riduzione degli affidamenti e danni conseguenti e ritenendo comunque “ragionevole” la misura del 40% proposta dal c.t. della Banca quale quota non imputabile alla segnalazione.

Come ulteriormente osservato dal c.t. della Banca, quella sopra evidenziata non è l'unica decurtazione dovuta: invero, tenuto conto che la condotta di ██████████ per quanto dotata di efficienza causale sulla contrazione degli affidamenti, “deve essere necessariamente considerata congiuntamente ad altri fattori, con particolare riguardo alle pessime performance aziendali registrate da ██████████ nell'anno 2013” (cfr. rel. c.t.u., cit.), ai fini di un accertamento della causalità giuridica il più aderente possibile alla realtà dei fatti (come emergente dai dati obiettivi forniti dal c.t.u.), si rende necessario operare una riduzione della quota del danno imputabile alla convenuta che tenga conto dell'incidenza solo concorrente della segnalazione sul calo dell'accordato nel periodo aprile 2014 - ottobre 2018, delimitando gli effetti attribuibili al comportamento illegittimo di Banca ██████████

Ora, è evidente che tale valutazione non può che essere condotta secondo equità, non essendo possibile isolare con un calcolo perfetto gli effetti economici certamente imputabili all'uno o all'altro antecedente causale sui danni derivanti dal calo degli affidamenti.

Purtuttavia i dati offerti dal c.t.u. consentono di svolgere alcune distinzioni e considerazioni che di seguono si espongono.

Come si è visto, in termini generali, l'andamento dei flussi degli affidamenti ricostruito dal c.t.u. consente di arguire che la segnalazione oggetto di causa può aver avuto una incidenza causale solo concorrente sulla complessiva contrazione dell'accordato nel periodo di riferimento, vuoi perché la riduzione è iniziata ben prima dell'aprile 2014, vuoi perché il segmento direttamente successivo a tale momento ha visto una contrazione alquanto moderata rispetto alla media dell'intero periodo esaminato, peraltro riferita a istituto di credito (Banca ██████████) che aveva iniziato a ridurre gli affidamenti già nel periodo precedente, vuoi perché la maggiore accelerazione in termini di contrazione



si è registrata immediatamente dopo la pubblicazione del bilancio della società relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023.

Più precisamente, mantenendo la distinzione suggerita dal c.t.u. nei quattro sotto-periodi identificati sulla base degli eventi rilevanti, va, in primo luogo, osservato che, rispetto a una complessiva riduzione dell'accordato tra novembre 2013 e ottobre 2018 di € 5.090.914, la riduzione dell'accordato verificatasi nell'intervallo temporale novembre 2013 - febbraio 2014, previa necessaria sterilizzazione dell'effetto relativo al credito di firma oggetto di causa, in quanto inficiato dalle anomalie sopra accertate, è pari a € 925.411,00, che rappresenta il 18,2% del totale: è indubbio che tale quota vada del tutto scomputata dal calcolo del danno, in quanto pacificamente attinente a periodo precedente la visibilità della segnalazione ■■■■ e dunque sicuramente indipendente da essa.

La valutazione dei restanti tre periodi va, dunque, effettuata avendo a riferimento unicamente la riduzione dell'accordato realizzatasi tra aprile 2014 e gennaio 2018, pari al complessivo importo di € 4.165.503, in relazione al quale:

- la riduzione dell'accordato verificatasi nell'intervallo temporale marzo 2014 - 6 agosto 2014 è pari a € 689.054, che rappresenta il 16,5% del totale; trattasi di quota che deve ritenersi interamente riferibile alla segnalazione oggetto di causa, visibile dall'aprile 2014, unico fattore causale rilevante nel sotto-periodo considerato;
- la riduzione dell'accordato verificatasi nell'intervallo temporale 6 agosto 2014 - ottobre 2014 è pari a € 1.905.119, che rappresenta il 45,7% del totale: tale contrazione è, con tutta verosimiglianza, imputabile in misura preponderante alla pubblicazione del bilancio di ■■■■ al 31.12.2023 (6.8.2014), come si evince dall'imminenza della flessione rispetto all'evento *de quo*, dalla misura della variazione - notevolmente superiore a quella registratasi immediatamente dopo la visibilità in CR della segnalazione ■■■■ - e dal fatto che, una volta assorbiti gli effetti maggiormente dirompenti della notizia negativa, nel triennio decorrente dall'ottobre 2014, il calo degli affidamenti si è attestato su una linea discendente costante;
- la riduzione dell'accordato verificatasi nell'intervallo temporale ottobre 2014 - gennaio 2018 è pari a € 1.571.330, che rappresenta il 37,7%% del totale.

Tenuto conto di tali andamenti, in un'ottica che - giova ribadirlo - non può che essere di natura equitativa, l'efficienza causale attribuibile alla segnalazione ■■■■ per il periodo agosto 2014 - gennaio 2018 - in cui agli effetti della segnalazione *de qua* si sono pacificamente sommati quelli, come detto ben più traumatici, della pubblicazione dei disastrosi risultati di bilancio di ■■■■ al 31.12.2013 - può essere stimata nel 16,5%, supponendo come verosimile una proiezione dell'incidenza della



segnalazione sul calo degli affidamenti pari a quella sicuramente imputabile a detta segnalazione nel periodo (marzo 2014 - 6 agosto 2014) in cui la stessa ha operato quale unica causa efficiente.

Le emergenze sopra riportate sono sufficienti a smentire la tesi sostenuta dalla difesa di [REDACTED] anche in sede di comparsa conclusionale secondo cui *“la sola iscrizione illegittima”* sarebbe stata *“sufficiente, in via autonoma, a determinare l’effetto lesivo ... consistito nella diminuzione, fino all’azzeramento, del credito bancario”* (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice, pag. 35), dal momento che *“a febbraio 2014 inizia ad invertirsi l’andamento dei crediti concessi dalle Banche e la revoca dei fidi”* (ibidem), sicché *“nessuna concorrenza di fattori”* potrebbe *“avere ingresso nell’iter logico di individuazione del nesso di causalità, poiché soltanto quella illegittima iscrizione”* avrebbe *“autonomamente determinato l’effetto lesivo che ha d’impatto provocato l’abbattimento degli affidamenti e del credito e poi generato il danno in tutte le sue componenti”* (cfr. comparsa conclusionale attorea, pag. 36).

Una simile lettura degli eventi confligge con l’oggettività dei dati sopra illustrati e con il chiaro enunciato della c.t.u. secondo cui è *“pacifico”* che *“solo parte del complessivo calo degli affidamenti è connessa alla Segnalazione [REDACTED] dovendo il “nesso di causalità tra la segnalazione oggetto di causa e la riduzione degli affidamenti a partire dalla visibilità a sistema della segnalazione del febbraio 2014 ... essere necessariamente considerato congiuntamente ad altri fattori, con particolare riguardo alle pessime performance aziendali registrate da [REDACTED] nell’anno 2013”* (cfr. rel. c.t.u., pag. 93).

Né conduce a differenti conclusioni l’esame delle risultanze della prova testimoniale: la circostanza che i testi [REDACTED], rispettivamente dipendenti di Credito [REDACTED], abbiano confermato che la segnalazione oggetto di causa, in quanto idonea ad *“aumentare”* il *“rating”* della cliente, influì sulla decisione delle suddette banche di ridurre o revocare gli affidamenti in favore di [REDACTED] se integra elemento rilevante a sostegno della sussistenza di un collegamento eziologico tra segnalazione e contrazione dell’accordato, non fa venir meno l’apporto causale della concomitante circostanza rappresentata dal deposito del bilancio di [REDACTED] al 31.12.2013, non consentendo di attribuire tutto il danno alla illegittima condotta della convenuta.

Che [REDACTED] versasse in una situazione *“di grave crisi finanziaria”* già *“nel biennio 2012-2013”*, sulla quale la segnalazione oggetto di causa può aver inciso come aggravante, ma non come fattore esclusivo o predominante, lo si evince anche dalle emergenze del procedimento penale conclusosi con la sentenza n. 2275/2018 (doc. 61 di parte attrice) con cui il Tribunale di Brescia ha assolto l’amministratore dell’attrice [REDACTED] dai reati di cui all’imputazione (di cui all’art. 10-bis d.lgs. n. 74/2000 - omesso versamento delle ritenute d’imposta - riferito all’annualità 2014 e all’art. 10-



ter d.lgs. n. 74/2000 - omesso versamento dell'IVA per l'annualità 2013) proprio *in quanto gli omessi versamenti non possono essere ricondotti ad una sua esplicita volontà di non corrispondere il dovuto all'erario, bensì sono stati determinati dalla situazione di grave ed improvvisa crisi finanziaria in cui la società ██████ versava nel biennio 2012-2013, della quale non può essere ritenuto direttamente responsabile*".

D'altro lato, nemmeno può condividersi la tesi della convenuta secondo cui, dal preteso ritardo inerente l'aggiornamento dello "stato del rapporto" in Centrale Rischi, non sarebbe scaturito alcun danno per ██████ dal momento che non era stata segnalata alcuna "sofferenza" e che il credito non era censito come "incagliato" o "sconfinato".

È, infatti, evidente come la segnalazione da parte dell'Istituto convenuto di un utilizzato pari a 3,5 milioni di euro a fronte di un accordato pari a 0, peraltro in presenza di uno stato del rapporto scorrettamente definito come "non contestato", è valsa di per sé a rappresentare una situazione di elevato rischio, in assenza di informazioni tali da attribuire al mancato rientro un significato diverso (es. infondatezza della pretesa) dalla negativa valutazione dell'affidabilità del cliente.

Né può escludersi il collegamento eziologico tra la segnalazione oggetto di causa e la contrazione degli affidamenti - fonte dei danni lamentati dall'attrice - in base alla sola osservazione che il calo dell'accordato è iniziato in periodo precedente la segnalazione stessa.

Come sopra illustrato, a partire dall'aprile del 2014 la contrazione degli affidamenti è imputabile, in via cumulativa, sia dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria di ██████ già risultante dal bilancio di chiusura dell'esercizio sociale 2013, sia dalla segnalazione oggetto di causa, nei termini di rispettiva incidenza sui danni sopra delineati in via equitativa.

Del resto, muovendo dalla considerazione che la situazione registrata dal bilancio di ██████ al 31.12.2013, sebbene critica, non fosse del tutto compromessa (come dimostrato dal fatto che la società ha continuato, seppure con difficoltà, a operare nel decennio successivo, sino all'attualità), deve osservarsi che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, un maggior irrigidimento del sistema bancario ha conseguenze paradossalmente più gravi su un'impresa in crisi rispetto a quelle che potrebbe avere nei confronti di una realtà aziendale in salute.

In ogni caso, sufficienti riscontri dell'incidenza della segnalazione sul danno-evento e sui danni-conseguenza allegati dall'attrice sono forniti, oltre che dalle richiamate risultanze peritali, dalla prova testimoniale, sicché la tesi della totale estraneità della convenuta alle conseguenze lesive lamentate dall'attrice non può trovare accoglimento.

\*\*\*



5.3.- La quantificazione dei danni.

Valutato nei termini che precedono il nesso di causa tra la segnalazione ■■■ e il calo degli affidamenti nel periodo di riferimento, il c.t.u. ha proseguito l'indagine con l'accertamento dei danni attendibilmente derivati dalla riduzione degli affidamenti, considerata nella sua interezza, indipendentemente dall'incidenza su di essa dell'uno o dell'altro fattore causale.

Sugli importi quantificati dal c.t.u. dovranno, pertanto, operarsi le riduzioni necessarie a circoscrivere, pur con la necessaria approssimazione e secondo gli esplicitati parametri equitativi, la quota di danni direttamente imputabili alla segnalazione illegittima.

I danni lamentati da parte attrice concernono:

- A) maggiori interessi e sanzioni per debiti tributari e previdenziali nel periodo 2014-2021;
- B) minor valore della produzione rispetto a quello che sarebbe stato ragionevole attendersi permanendo un sostegno bancario adeguato alla effettiva situazione economico-patrimoniale dell'attrice e conseguenti minori utili realizzati nel predetto periodo;
- C) minor valore della società al 31.12.2020 rispetto a quello che sarebbe stato il suo sviluppo fisiologico.

Si rimanda alla relazione peritale (pagg. 94-124) per il compiuto esame delle singole questioni trattate e dei conteggi effettuati, dando di seguito evidenza unicamente delle tematiche salienti, anche in quanto oggetto di osservazioni ad opera delle parti.

\*\*\*

5.3.1.- Con riferimento alla prima voce di danno, il c.t.u. ha, effettivamente, constatato che la riduzione progressiva del debito bancario nel periodo di riferimento, determinata dalla contrazione degli affidamenti, ha comportato un progressivo e significativo aumento del debito tributario: in sostanza, non potendo ricorrere in misura sufficiente al credito bancario, ■■■ si è "autofinanziata" omettendo o, in taluni casi, ritardando il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali.

Per gli anni di imposta 2013 e 2014, tale condotta dell'amministratore di ■■■ astrattamente integrante le ipotesi di reato punite dagli artt. 10-*bis* e 10-*ter* del d.lgs. n. 74/2000, è stata ritenuta carente dell'elemento soggettivo dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 2275/2018 prodotta in atti (cfr. doc. 61 di parte attrice), proprio sul rilievo che *"gli omessi versamenti ... non possono essere ricondotti ad una sua esplicita volontà di non corrispondere il dovuto all'erario, bensì sono stati determinati dalla situazione di grave ed improvvisa crisi economica di cui la società ■■■ s.r.l. versava nel biennio 2012-2013, della quale non può essere ritenuto responsabile"*; il tribunale ha, inoltre, ritenuto provato che la crisi protrattasi in capo ad ■■■ sia stata determinata dal *"concatenarsi dei seguenti eventi, tutti indipendenti dalla volontà dell'imprenditore e da questi*



imprevedibili: a) l'improvvisa ed inattesa interruzione dei lavori in Bielorussia, peraltro, assolutamente ingiustificata ed anzi dolosa (come si evince dagli esiti favorevoli alla società, almeno sinora, dei giudizi pendenti dinanzi ai Tribunali di Milano e di Padova); b) l'altrettanto improvvisa richiesta di escussione delle garanzie bancarie, avanzata indebitamente dalla controparte [REDACTED] c) la conseguente, inevitabile per la società, inclusione della stessa nell'elenco delle aziende a rischio (c.d. Centrale Rischi della Banca d'Italia), con la successiva ingente riduzione dei finanziamenti bancari ... su cui la [REDACTED] r.l.' avrebbe dovuto e potuto contare per l'esercizio della propria attività".

Alla luce delle suesposte e di ulteriori considerazioni, il Tribunale ha ritenuto "provata l'impossibilità da parte del [REDACTED] di far fronte, all'epoca dei fatti, ai versamenti ivi in giudizio, omessi a causa dell'improvvisa situazione di crisi economico-finanziaria in cui si è trovata la [REDACTED] determinatasi per cause a lui non imputabili e fronteggiata con iniziative illuminate e legittime, idonee a ridurre, per quanto possibile, le perdite".

Sulla scorta delle verifiche compiute e tenuto conto del menzionato accertamento penale, il c.t.u. ha riconosciuto l'esistenza del nesso di causalità tra riduzione degli affidamenti e mancato/ritardato pagamento delle imposte, calcolando il danno derivato all'attrice quale differenza tra sanzioni e interessi addebitati con gli avvisi bonari dall'Agenzia delle Entrate e interessi "figurativi", vale a dire gli oneri che [REDACTED] avrebbe dovuto sostenere qualora avesse effettuato i pagamenti delle imposte nei termini<sup>10</sup>.

In sede di osservazioni alla bozza di perizia, il c.t. di parte attrice ha allegato alle proprie osservazioni (Allegato I – all. n. 2) ulteriori avvisi, relativi ai periodi d'imposta dal 2017 al 2021, pervenuti a [REDACTED] tra il 16.11.2020 e il 14.9.2022, dunque in parte anche anteriormente allo scadere dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Demandando al giudice la decisione in ordine all'ammissibilità di tali nuovi documenti, il c.t.u. ha formulato un'ipotesi alternativa di calcolo, comprensiva anche dei nuovi avvisi bonari.

Ritiene il tribunale che, benché prodotti solo in corso di indagine peritale, gli avvisi bonari in questione siano ammissibili e vadano considerati ai fini del computo del danno.

<sup>10</sup> Tali oneri sono stati dal c.t.u. calcolati con la seguente metodologia:

- calcolo per ogni anno del debito bancario medio, mediante media semplice dei debiti risultanti dalla Centrale Rischi per ogni mese per il periodo 2014-2017, e mediante media semplice dei debiti bancari di inizio e fine esercizio risultanti dai bilanci per gli anni 2018 e 2019;
- calcolo per ogni anno del saggio d'interesse medio sui debiti bancari derivante dal rapporto tra oneri finanziari e debiti bancari come sopra calcolati;
- calcolo degli interessi "figurativi" mediante applicazione di tale tasso all'importo capitale delle imposte non pagate.



In considerazione del perimetro della domanda formulata da parte attrice, il quesito sottoposto al c.t.u. demandava la quantificazione del danno da sanzioni e interessi sui debiti tributari e previdenziali “*nel periodo 2014-2021*”, e ciò sebbene all’epoca del conferimento dell’incarico ██████ avesse prodotto in atti unicamente gli avvisi sino all’anno 2019, con la conseguenza che doveva intendersi implicitamente autorizzata l’acquisizione in sede peritale degli ulteriori avvisi sino al 2021, al fine di rispondere compiutamente al quesito.

Sotto il profilo sostanziale, i nuovi atti di accertamento dell’a.f. non fanno che identificare un aggravamento del medesimo pregiudizio lamentato sin dall’atto di citazione, non introducendo una nuova tipologia/componente di danno, ma individuando lesioni patrimoniali che continuano a scaturire dalla medesima fonte sin da principio dedotta.

Come, del resto, più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il diritto al risarcimento in relazione ad un eventuale aggravamento che si verifichi nel corso del giudizio non configura una nuova posta risarcitoria, facendo parte della domanda originaria di risarcimento (*ex multis*, Cass. n. 23220/2005, Cass. n. 8292/2008 conf. a Cass. 1281/2003).

Quanto alle osservazioni del c.t. attoreo sul metodo di calcolo e sul tasso degli interessi figurativi, si rimanda alla puntuale risposta offerta dal c.t.u. a pag. 151 della relazione tecnica.

Ne consegue che, al fine della quantificazione del danno da maggiori interessi e sanzioni sui debiti tributari del periodo 2014-2021, va recepita la seconda ipotesi di calcolo formulata dal c.t.u. che ha quantificato il suddetto danno in € 361.968,00.

\*\*\*

5.3.2.- L’attrice ha, altresì, lamentato che la riduzione degli affidamenti le avrebbe impedito di cogliere opportunità sul mercato e realizzare la propria crescita fisiologica, con conseguente mancato realizzo di volume d’affari e utile di esercizio (nonché riduzione del valore dell’azienda su cui v. *infra*), quantificando in € 56.156,00 il danno per minori utili nel periodo 2014-2018 rispetto a quelli che sarebbe stato ragionevole attendersi permanendo un sostegno bancario adeguato alla effettiva situazione economico-patrimoniale.

Richiamando le risultanze di una perizia di parte, la difesa attorea ha identificato nel 15% annuo (ossia il 36,73% per l’intero periodo di riferimento) la “crescita fisiologica” che la società avrebbe conseguito, avendo mantenuto inalterati - nonostante la pendenza di contenziosi e la riduzione degli affidamenti - la struttura di vendita e il livello qualitativo del reparto di biologia, nonché acquisito nuovi clienti e diversificato l’offerta nell’energia rinnovabile e in più comparti della zootecnia, nonché avendo continuato a fornire un valido servizio di assistenza e manutenzione.



A conforto dei propri assunti, parte attrice ha versato in atti documentazione concernente programmi di sviluppo regionali, articoli su incentivi alle attività di energie rinnovabili anche specifici per allevatori, contratti con clienti comprovanti l'attività svolta nel periodo 2013-2018 e comunicazioni di banche o fornitori in ordine a difficoltà commerciali derivanti dalla posizione evidenziata in Centrale Rischi (cfr. riepilogo a pag. 114 rel. c.t.u.; si evidenzia altresì la deposizione testimoniale del legale rappresentante di ██████ s.r.l.<sup>11</sup>).

Tenuto conto della natura del pregiudizio lamentato (danno patrimoniale futuro), il suo accertamento non poteva che essere condotto dal c.t.u. mediante presunzioni e secondo parametri di probabilità, anche riferendosi a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, verificando - sulla scorta degli elementi documentali comunque offerti dall'attrice e dell'analisi dei precedenti risultati d'esercizio - la plausibilità delle occasioni mancate, dei conseguenti vantaggi persi e del correlato nesso causale.

Valorizzando, in particolare, la documentazione comprovante le difficoltà commerciali subite dall'attrice in conseguenza della segnalazione in Centrale Rischi e quella inerente il mercato di riferimento, il c.t.u. ha - condivisibilmente - ritenuto "indubbio" che *"la riduzione degli affidamenti, da un lato, e la situazione emergente dalla Centrale Rischi"*, dall'altro, abbiano *"provocato conseguenze sull'attività commerciale di ██████ in termini sia di ridotta possibilità di anticipare incassi tramite sconto bancario di documentazione... sia di difficoltà ad operare con clienti che avessero avuto necessità di finanziare i loro acquisti da ██████"* (cfr. rel. c.t.u., pag. 116). Il c.t.u. ha, quindi, evidenziato la sussistenza *"nel mercato in cui opera ██████ (allevamento e, soprattutto, energetico da fonti rinnovabili) la presenza di una domanda in crescita nel periodo considerato"* (ibidem).

Fermo quanto sopra, il perito ha ritenuto non supportato da sufficienti elementi di prova l'assunto in base al quale l'eventuale incremento del volume di affari si sarebbe automaticamente tradotto in un miglioramento del risultato economico, evidenziando, a dimostrazione dell'assenza di automatismo, il modesto risultato di esercizio realizzato da ██████ nell'anno 2012 (utile di € 16.730) pur a fronte di volume di affari più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente (da € 10.806.487 a € 23.486.096). Con argomentazione convincente e condivisibile, il c.t.u. ha, quindi, stimato i maggiori utili che ██████ avrebbe potuto conseguire in misura non superiore alla crescita del mercato di riferimento. In

<sup>11</sup> Il teste ██████ ha riferito di avere richiesto alla propria banca (██████) un mutuo per finanziare l'operazione di acquisto di attrezzature per l'allevamento di suini, come da preventivo di ██████, ricevendo da detta banca risposta negativa in ragione della segnalazione di ██████ in CR, motivo per cui si era rivolto ad altro fornitore (cfr. verbale ud. 14.9.2021).

Si segnala che il teste ██████, qualificatosi "gestore imprese" in servizio nell'anno 2017 presso la filiale di Frosinone di ██████ in relazione al doc. 43 di parte attrice (*"comunicazione ██████ ... a ██████ S.r.l."* di *"rinuncia ... ad operazione commerciale per mancato finanziamento da parte di ██████ a seguito di esame Centrale Rischi di ██████ S.r.l."*), ha riferito di non avere mai sentito il nome *"██████ S.r.l."*, precisando che il finanziamento alla società ██████ fu concesso nel maggio 2018, senza che fosse stato svolto alcun controllo sulle imprese appaltatrici.



particolare, individuati i codici Ateco 25.11, 28 e 43.21 e tenuta in considerazione la rilevazione annuale della produzione industriale eseguita da ISTAT negli anni di riferimento (2014-2018), il perito ha quantificato una possibile crescita del volume di affari del 5% annuo, calcolando utili netti nel periodo di riferimento in complessivi di € 17.500,00.

La metodologia seguita dal c.t.u. non ha formato oggetto di specifiche osservazioni, essendosi il c.t. dell'attrice limitato a proporre una percentuale di crescita maggiore (10%) in ragione della operata rettifica del valore della produzione (cfr. rel. c.t.u. pag. 148), rettifica non accolta dal c.t.u. in base alle motivazioni (scelta di metodo valutativo inadeguato e carente documentazione dei costi da sottrarre dal calcolo dell'EBITDA) indicate a pag. 152 della relazione tecnica, cui si rimanda.

\*\*\*

5.3.3.- Con riferimento, infine, alla terza voce di danno, rappresentata dal minor valore della società rispetto a quello che sarebbe stato il suo sviluppo fisiologico, parte attrice ha effettuato la propria valutazione e i propri calcoli utilizzando il “*business plan*” 2019-2023 in relazione ai risultati previsti per il triennio 2019-2021 e il metodo di valutazione “Discounted Cash Flow”, ossia quel metodo che presuppone la preventiva redazione di un piano industriale che evidenzi i risultati attesi e che sia sviluppato previa predisposizione di conti economici e stati patrimoniali previsionali, onde poter stimare i flussi di cassa degli esercizi successivi.

Il c.t.u. ha ritenuto inapplicabile detta metodologia di valutazione, reputandola nel caso in esame scarsamente attendibile, anche in considerazione del fatto che gli esiti previsti nel citato *business plan* (quantomeno per gli anni 2019 e 2020) sono risultati di gran lunga superiori a quelli effettivamente conseguiti ed esposti nei bilanci della società, come evidenziato nella tabella a pag. 121 della relazione tecnica.

Non disponendo di documentazione utile per redigere un nuovo e aggiornato piano industriale, il c.t.u. ha ritenuto necessario adottare il diverso metodo di valutazione c.d. “dei multipli” che consente di stimare il valore di un'attività sulla base di prezzi registrati dal mercato per attività simili, peraltro utilizzato dallo stesso perito attoreo come “metodo di controllo”, “*proprio perché evita la formulazione di stime di flussi di cassa e l'apprezzamento del rischio d'impresa e di settore ma fa proprie le attese di crescita dei risultati e l'apprezzamento del rischio espressi dal mercato*” (cfr. rel. c.t.u. pag. 121).

Come si legge a pag. 121 della relazione tecnica, il multiplo prescelto è rappresentato dal rapporto tra “Enterprise Value” (EV) ed EBITDA. Nel calcolo del valore della società è stata, pertanto, presa in considerazione la media degli EBITDA realizzati nel periodo 2016-2020 e la media del rapporto EV (Enterprise Value) - EBITDA dei settori di riferimento in Europa (“Farming/Agricoltura” e “Green & Renewable Energy”).



Il valore della società ottenuto con il metodo dei multipli (pari al prodotto tra EBITDA e rapporto EV/EBITDA) è stato dal c.t.u. calcolato in € 5.292.432, successivamente ridotto del 25% per complessivi € 3.969.323,90, in ragione della circostanza che [REDACTED] è una società non quotata e non di grande dimensione a differenza delle società del campione prese a riferimento per il calcolo del multiplo (sul punto il c.t.u. ha recepito l'osservazione del c.t. della Banca).

Ipotizzando, dunque, che [REDACTED] avrebbe potuto realizzare un volume d'affari con crescita del 5% annuo, il valore della produzione che avrebbe potuto conseguire nell'anno 2020 è stato quantificato dal c.t.u. in € 10.034,33, a fronte di un volume di affari realizzato a consuntivo nel medesimo periodo pari a € 9.186.079,00.

La differenza tra le due grandezze, rapportata al valore della produzione realizzato, rappresenta il tasso di crescita che la società avrebbe realizzato in assenza della contrazione degli affidamenti, come da tabella a pag. 124 della relazione tecnica.

Pertanto, il maggior valore che la società che [REDACTED] avrebbe potuto avere in assenza della contrazione degli affidamenti, pari al prodotto tra il valore di [REDACTED] a fine 2020 e il tasso di crescita realizzato in assenza della suddetta contrazione, è stato dal c.t.u. stimato nel complessivo importo di € 370.000,00.

\*\*\*

5.3.4.- Il danno derivante dalla riduzione degli affidamenti è stato, in definitiva, quantificato dal c.t.u. in € 749.468,00. Per espresso chiarimento dell'ausiliario, trattasi del pregiudizio "complessivo", maturato in tutto l'arco temporale oggetto di analisi, vale a dire da novembre 2013 a gennaio 2018 (cfr. rel. c.t.u. pagg. 74-75 e 134-135).

Come già chiarito al paragrafo 5.2.2. relativo all'accertamento del nesso causale, dall'importo suddetto va, in primo luogo, sottratta la quota di danno figurativamente riferibile all'intervallo temporale novembre 2013 - febbraio 2014, in quanto pacificamente attinente a periodo precedente la visibilità della segnalazione [REDACTED] e dunque sicuramente indipendente da essa.

Come visto, la quota in oggetto rappresenta il 18,2% del totale ed è pertanto pari a € 136.403,17; sottraendo tale importo dal totale di € 749.468,00, si ottiene la somma di € 613.064,8 che costituisce il nuovo "danno complessivo" cui fare riferimento per la quantificazione dei danni imputabili a Banca [REDACTED] nei tre restanti intervalli di analisi in cui il c.t.u. ha suddiviso il periodo d'indagine decorrente da marzo 2014.

Quanto all'intervallo temporale marzo 2014 - 6 agosto 2014, le conseguenze dannose derivanti dalla contrazione degli affidamenti rappresentano il 16,5% del danno totale e sono, pertanto, pari a € 101.155,70, interamente riferibili alla segnalazione oggetto di causa, unico fattore causale rilevante nel sotto-periodo considerato.



Il danno complessivo residuo inerente i restanti due intervalli temporali (6 agosto 2014 - ottobre 2014 e ottobre 2014 - gennaio 2018) risulta, quindi, pari a € 511.909,10 (ottenuto dalla seguente sottrazione: 613.064,8 - 101.155,7 = 511.909,1). Come chiarito al paragrafo 5.2.2., anche per tale periodo l'efficienza causale attribuibile alla segnalazione ■■■■■ va stata stimata nel 16,5%.

Ne consegue che il danno imputabile alla convenuta nell'intervallo 6 agosto 2014 - gennaio 2018 è pari all'importo di € 84.465; sommando detta cifra all'importo di € 101.155,70 inerente il periodo precedente, si ottiene la cifra di € 185.620,70 che rappresenta l'importo capitale del danno che Banca ■■■■■ va condannata a risarcire a ■■■■■

La natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria (anche derivante da responsabilità contrattuale: cfr. Cass. n. 37798/2022<sup>12</sup>) impone che sull'importo sopra indicato vadano conteggiati gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto: secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 1712/1995), tali interessi decorrono dalla produzione dell'evento di danno (nella fattispecie aprile 2014) sino al tempo della liquidazione e si calcolano sulla somma via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata (Cass. n. 4791/2007).

Tenuto conto delle variazioni del coefficiente di rivalutazione Istat (FOI generale) intervenute dal 2014 a oggi e preso a riferimento un indice medio dell'1,191%, si ottiene l'importo capitale rivalutato, già comprensivo degli interessi compensativi al tasso legale, di € 241.250,00 sul quale decorreranno gli interessi legali dalla data della sentenza al pagamento effettivo.

\*\*\*

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico della Banca sul minor importo della condanna. Tali spese vengono liquidate in dispositivo avendo a riferimento i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione dinanzi al tribunale di valore ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, in ragione degli esiti dell'accertamento anche rapportati alla stima dei danni proposta dall'attrice, vanno, nei rapporti interni, poste a carico di ciascuna delle parti per il 50%, ferma la solidarietà sull'intero nei confronti del c.t.u.

<sup>12</sup> Secondo cui, "in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verifica dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli".



p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, condanna Banca [REDACTED] s.p.a. a risarcire a [REDACTED] s.r.l. l'importo di € 241.250,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al pagamento effettivo;  
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 14.103,00 a titolo di compensi ed € 1.713,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;  
pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di entrambe le parti per il 50% nei rapporti interni, ferma la solidarietà sull'intero nei confronti del c.t.u.

Brescia, 11 maggio 2024

Il Giudice  
dott. Angelica Castellani

